



Circolare n. 12/2025 RG

Roma, 26 marzo 2025

*Alle Organizzazioni territoriali  
Alle imprese associate*

**OGGETTO:** *Trattrici e altre macchine agricole – Inesistenza dell'obbligo di iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).*

L'obbligo di assicurazione contro i danni, procurati ai beni strumentali da eventi catastrofici, ai sensi dell'art. 1, commi 101 e segg. della Legge 213/2023, ed il relativo esonero per i beni iscritti al P.R.A., ha riportato alla ribalta gli obblighi di iscrizione al Registro.

Il Pubblico Registro Automobilistico, istituito con R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, stabiliva che tutti i veicoli a motore, semoventi e trainati dovevano essere iscritti al registro, tenuto dall'ACI: una norma di portata generale che avrebbe dovuto includere anche le macchine agricole.

Infatti l'art. 8 stabiliva che, annualmente, i prefetti ordinassero ai proprietari di trattrici agricole di farne denuncia al sindaco, indicandone gli estremi e le caratteristiche salienti, oltre alle generalità del proprietario ed il titolo di possesso.

Da allora le ordinanze prefettizie previste dal R.D. non risultano mai essere state emanate, né il ministero competente ne ha mai stabilito l'annuale decorrenza per lo loro emanazione.

Il successivo art. 9 aggiunge che tale denuncia può essere effettuata "in qualunque tempo" e senza sanzioni per il ritardo o l'omissione, finendo via via per trasformarsi in una indicazione non vincolante per il proprietario del veicolo.

Stupisce semmai il fatto che il regio decreto sia in gran parte ancora in vigore, secondo il comma 1 dell'art. 1, del D. Lgs. n. 179/2009, per gli articoli che ci interessano.

In epoca recente la Cassazione Civile, con sentenza del 23/02/1983, n. 1390, ha concluso che le macchine agricole, ai fini della circolazione, sono giuridicamente trattate come beni mobili di tipo comune, e come tali non sono obbligate all'iscrizione al P.R.A.

*Cordiali saluti*

Ufficio tecnico CAIAGROMECC